

COMUNE DI FONTAINEMORE
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 5

Oggetto :

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici** addì **venti** del mese di **marzo** alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione del sindaco con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
GIROD SPERANZA - Sindaco	Sì
VACHER AURELIO - Vice Sindaco	Sì
ANGELIN DUCLOS DONATO ELSO - Consigliere	Sì
ARIOLI SIMONETTA - Consigliere	Sì
GARAVET GIORGIO LEOPOLDO - Consigliere	Sì
GENESTRETI BRUNO - Consigliere	Sì
GIROD ANTONELLA - Consigliere	Sì
GIROD GIANPIERO - Consigliere	Sì
GIROD GIOVANNI - Consigliere	Sì
GIROD MARIA TERESA - Consigliere	Sì
LAZIER ITALO GIOVANNI - Consigliere	Sì
PESSION RICCARDO - Consigliere	Sì
VALLOMY CARLO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

I Consiglieri non presenti sono ritenuti assenti giustificati

Assiste alla adunanza il Segretario Dell'ente BIELER CINZIA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor GIROD SPERANZA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ✓ l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge n. 214/2011) ha previsto l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012. L'imposta è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- ✓ l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- ✓ la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 del precedentemente citato art. 13;
- ✓ la legge n. 228 del 24.12.2012 "Legge di stabilità per l'anno 2013" ha introdotto alcune modifiche in tema di Imposta municipale propria pur avendo mantenuto la medesima impostazione del tributo introdotta dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- ✓ l'art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha introdotto una modifica sostanziale alla struttura dell'entrata, prevedendo in particolare che:
"Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013-2014:
 - a) *è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;*
 - b) *è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del presidente del Consiglio dei ministri è*

comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,90 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,90 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. a seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM;

- c) La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata dalla somma di 890,50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,50 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;*
- d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:*
 - 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e f);*
 - 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;*
 - 3) della dimensione demografica e territoriale;*
 - 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;*
 - 5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;*
 - 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*
 - 7) Dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;*
- e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;*
- f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;*
- g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;*

- h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.
- ✓ a fronte di tale nuova impostazione normativa, il tributo versato dai contribuenti sarà di spettanza esclusiva del Comune, con l'unica eccezione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo classificati nel gruppo catastale D, che verrà riservato allo Stato, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota standard;
 - ✓ a decorrere dall'anno 2013, il Comune non potrà mantenere le eventuali aliquote agevolate introdotte nel 2012 con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, dovendo essere ripristinata per legge in relazione a tali cespiti la sola aliquota di base dello 0,76 per cento, che il Comune potrà soltanto eventualmente aumentare sino a 0,3 punti percentuali;
 - ✓ l'eventuale maggiore o minore gettito derivante dall'applicazione di tale nuovo criterio di riparto del gettito dell'Imposta municipale propria non dovrebbe incidere sul gettito complessivo dell'entrata rispetto all'anno 2012, a fronte dell'istituzione del Fondo di solidarietà comunale, gestito nei Comuni della Valle d'Aosta tramite la struttura della Regione, che dovrebbe garantire il mantenimento del medesimo gettito dell'anno 2012;
 - ✓ la definizione del gettito relativo all'anno 2012 che costituirà il termine di partenza per la definizione del gettito che il Comune dovrà ricevere nell'anno 2013 a fronte della nuova scansione dell'imposta verrà definito soltanto entro il 31 marzo 2013, ai sensi del comma 3, dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali;
 - ✓ che lo stesso art. 1, comma 382 l. 24 dicembre 2012 n. 228 prevede alla lette. i) che gli importi relativi alle lettere a), c), e), e f), tra cui anche l'aliquota di base applicabile sui fabbricati di categoria D produttivi e l'eventuale aumento dell'aliquota applicabile dal Comune, potranno essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'Imposta Municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi sempre ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali;
 - ✓ ai sensi dell'art. 1, comma 444 l. 24 dicembre 2012, n. 228, le aliquote individuate nel presente provvedimento potranno peraltro

essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio.

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 25/10/2012.

Richiamati:

- ◆ quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 l. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- ◆ l'art. 1, comma 381 l. 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al giugno 2013;
- ◆ l'art. 8, comma 15, della legge regionale n. 31 del 21 novembre “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. modificazioni di leggi regionali.”, ha previsto la proroga al 28 febbraio 2013 dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 degli enti locali;
- ◆ l'art. 13 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in l. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, in materia di Imposta municipale propria;

Ritenuto sussistere le motivazioni per provvedere all'approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria relative all'anno 2013, ai fini dell'approvazione del relativo bilancio di previsione, sulla base delle normative annualmente vigenti;

Atteso che:

il Segretario dell'Ente ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49 bis, comma 1, della legge regionale 07.12.1998, 54 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

***Proceduto** alle votazioni espresse in forma palese per alzata di mano come segue:

presenti n. 13, assenti n. 0, astenuti n. 0, votanti n. 13, voti favorevoli 13, voti contrari nessuno;

D E L I B E R A

1. Di stabilire, per tutte le motivazioni di fatto e di diritto in premessa dettagliate, le sottoindicate aliquote dell'imposta municipale propria, a valere per l'esercizio 2013:
 - 2.1. aliquota di base (articolo 13 comma 6 della legge 214/2011) pari al 7,6 per mille;
 - 2.2. aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (articolo 13 comma 7 della legge 214/2011) pari al 4,00 per mille, con una detrazione pari a € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, oltre la detrazione di € 50,00 per ogni figlio a carico nel nucleo familiare ma di età non superiore a 26 anni e residente anagraficamente e abitualmente dimorante nell'unità immobiliare per cui si chiede la detrazione. La detrazione per i figli non può essere superiore a 400 €;
 - 2.3. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (articolo 13 comma 8 della legge 214/2011) 1,00 per mille.
2. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
3. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2013 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 l. 296/2006.

Letto, firmato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to GIROD SPERANZA

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to BIELER CINZIA

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 08-apr-2013 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 bis L.R. 54/1998.

Fontainemore, li 08-apr-2013

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to BIELER CINZIA

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fontainemore, li 08-apr-2013

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

=====

DIVENUTA ESECUTIVA

In data 08-apr-2013 ai sensi dell'art. 52ter della L.R. 07.12.1998 n. 54.

Fontainemore, li 08-apr-2013

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to BIELER CINZIA

=====